



## **COMUNE DI GORLA MAGGIORE**

Provincia di Varese  
Piazza Martiri della Libertà n. 19  
21050 Gorla Maggiore (VA)  
Tel. 0331 61 71 21 - Fax 0331 61 81 86

**SERVIZIO FINANZIARIO  
UFFICIO TRIBUTI**

# ***REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (TOSAP)***

Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28/03/2008

<b>CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE .....	4
ARTICOLO 3 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE .....	4
ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA .....	5
ARTICOLO 5 – ESENZIONI.....	5
ARTICOLO 6 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA .....	5
ARTICOLO 7 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	6
ARTICOLO 8 – SANZIONI E INTERESSI.....	7
<b>CAPO II : DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>7</b>
ARTICOLO 9 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE .....	7
ARTICOLO 10 –COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	8
ARTICOLO 11 – AUTORIZZAZIONE.....	8
ARTICOLO 12 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE .....	9
ARTICOLO 13 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE .....	9
ARTICOLO 14 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE .....	10
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	10
ARTICOLO 16 – RIMOZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	10
ARTICOLO 17 – ABROGAZIONE.....	10

## **CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

### **ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto della normativa vigente del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, Capo II.
2. Al fine dell'applicazione della tassa, le strade, gli spazi e tutte le aree pubbliche sono suddivise in due categorie, con una tariffa di applicazione della tassa differente in base all'importanza dell'area in cui insiste l'occupazione; tali zone sono deliberate dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia.
3. La tariffa è quindi determinata in base alle misure minime e massime previste dal D.Lgs. n. 507/93 e il limite di variazione delle tariffe della seconda categoria, rispetto alla prima, è stabilito nella misura del 30%.
4. Agli effetti dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Il Comune di Gorla Maggiore appartiene alla CLASSE V essendo la sua popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
5. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
6. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
7. La tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati. Le frazioni sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. La tassazione è modulata in base alle tariffe e riduzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e, laddove all'Amministrazione Comunale venga lasciata potestà regolamentare, in base alle modulazioni espresse nel presente Regolamento.

## ARTICOLO 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata ed è riscossa in unica soluzione.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo aventi carattere *permanente*, previste all'art. 44, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93).

## ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, in base alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
2. La tassa si applica a giorno. (art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93).
3. In caso di occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni anche non continuativi, la tariffa è ridotta del 50%, (art. 45, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 507/93)..
4. In caso di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30%, (art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 507/93).
5. In occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%, (art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93).
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30% (art. 45 comma 6, del D.Lgs. n. 507/93).
7. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, è ridotta del 50% (art. 45 comma 6 bis del D.Lgs. n. 507/93).
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93).

#### **ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo è determinata forfetariamente dal Comune in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate ed alla tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.
2. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo e soprassuolo, effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (previste dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93), è dovuta la tassa determinata forfetariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, esistenti sul territorio al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa come previsto dall'art. 63, co 2, lett.f), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sostituito dalle disposizioni dell'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

#### **ARTICOLO 5 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 507/93:
  - a) gli accessi carrabili (art. 3, comma 63, lettera a) L. 549 del 28.12.1995)
  - b) le occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 45, comma 3, D.Lgs. 507/93)
  - c) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, purchè la superficie non ecceda i 10 metri quadrati complessivi (art. 3, comma 67, L. 549 del 28.12.1995);
  - d) le occupazioni di aree e superfici già gravate da canoni concessori non ricognitori (art. 63 D.Lgs. 446/97).

#### **ARTICOLO 6 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. La denuncia dell'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche è redatta, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, sugli appositi moduli predisposti dal Comune; deve essere sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante legale o negoziale, e consegnata entro 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. L'importo dovuto è riscosso mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o mediante versamento diretto in tesoreria comunale.

3. Per le occupazioni PERMANENTI di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia di cui al comma 1. Il versamento dell'importo dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione per l'intero anno di rilascio della concessione.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
5. In mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque, se successivo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.
6. Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, richiamate dall'art. 4, co 2, del presente Regolamento, il *versamento* deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Parimenti, per le occupazioni di cui al comma 6, il termine per la presentazione della *denuncia* è fissato al 30 aprile di ciascun anno. L'obbligo non sussiste quando non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un diverso ammontare della tassa.
8. E' comunque fatta salva la possibilità del Funzionario Responsabile della Tassa di concedere una diversa rateizzazione per il pagamento del dovuto a coloro che abbiano presentato idonea istanza all'Ufficio Tributi entro la scadenza di pagamento prevista per la rata totale.
9. Il piano di rateizzazione proposto sarà articolato come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina delle Entrate comunali.
10. Non si procede con la riscossione della tassa, né al rimborso della stessa, per importi inferiori ad euro 3,00=.
11. Gli importi dovuti a titolo di T.O.S.A.P. sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione centesimale è compresa tra 0 e 49, all'euro per eccesso se la frazione è superiore.

#### **ARTICOLO 7 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. Per la fase di controllo e accertamento che il Comune è tenuto a svolgere, si applicano le disposizioni di cui ai commi 161/162/163 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007).
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ingiunzione ex Regio Decreto n.639/1910 oppure con iscrizione a ruolo del debito secondo le modalità previste dal D.P.R. n.43/1988, come modificato dal D.Lgs. n.112/1999, in unica soluzione e con il recupero di tutte le spese sostenute per la riscossione.

3. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di *cinque anni* dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Il rimborso è disposto dall'ufficio tributi entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate ai contribuenti sono corrisposti gli interessi legali vigenti, come disposto dal vigente *Regolamento Comunale delle Entrate*.

### **ARTICOLO 8 - SANZIONI E INTERESSI**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa o maggiore tassa dovuta, o della tassa tardivamente versata, come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.471.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa, si applicano gli interessi moratori al tasso vigente in base al Regolamento Comunale delle Entrate.

### **CAPO II : DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

### **ARTICOLO 9 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a

tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione rivesta carattere di particolare estensione e durata, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'impatto sul territorio. In tal caso l'Amministrazione Comunale, potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro cinque giorni dalla domanda potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti, e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. La domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'occupazione, al fine di poter verificare i requisiti per il rilascio, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune.

#### **ARTICOLO 10 -COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, devono richiedere il permesso di occupazione. L'atto di autorizzazione stabilisce la tassazione, a prescindere delle eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (D.M. 04/06/1993 n. 248, art. 17, comma 2).

#### **ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONE**

1. Nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Il Comune per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti di concessionari.

## **ARTICOLO 12 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza, deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

## **ARTICOLO 13 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'autorizzazione;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **ARTICOLO 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

#### **ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni dell'atto di autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **ARTICOLO 16 - RIMOZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Per quanto concerne le occupazioni abusive di sedi stradali e relative pertinenze si applica la disciplina degli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
2. Per quanto concerne le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche diverse da quanto sopra, il Responsabile del Servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione delle opere abusive, assegnando ai trasgressori un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **ARTICOLO 17 - ABROGAZIONE**

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con deliberazione n. 29 del 26/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.